

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

Art. 1	2
<i>Ambito di applicazione</i>	2
Art. 2	2
<i>Obblighi per gli amministratori</i>	2
Art. 3	4
<i>Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati</i>	4
Art. 4	4
<i>Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni</i>	4
Art. 5	5
<i>Entrata in vigore</i>	5

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Sono titolari di incarichi politici di carattere elettivo il Presidente e i componenti del Consiglio provinciale.
3. Sono titolari di incarichi di esercizio di poteri di indirizzo politico i componenti della Giunta provinciale.
4. Ai fini del presente regolamento, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico sono denominati "amministratori".
5. Il Servizio Attività gestionali degli organi collegiali della Provincia cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o all'accettazione della nomina.
6. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori, in seguito all'entrata in vigore dello stesso.
7. Il presente regolamento è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

Art. 2

Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso il Servizio Attività gestionali degli organi collegiali della Provincia:
 - a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi ricevuti;

- d) il curriculum;
- e) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- f) i dati relativi agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. Gli adempimenti indicati nelle lettere a) e b) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

3. Gli amministratori sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entro un mese dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica sono tenuti a presentare la dichiarazione entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento.

5. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli amministratori sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2 del presente articolo. L'Ufficio provvederà a comunicare, con preavviso di almeno 10 giorni, la scadenza del termine agli amministratori interessati.

6. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, gli amministratori sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica il comma 2 del presente articolo. L'Ufficio provvederà a comunicare, con preavviso di almeno 10 giorni, la scadenza del termine agli amministratori interessati.

7. Le disposizioni contenute nel comma 6 del presente articolo non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

Art. 3

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. Il Servizio Attività gestionali degli organi collegiali della Provincia cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale della Provincia.
3. Il Servizio Attività gestionali degli organi collegiali provvede a pubblicare sul sito istituzionale della Provincia, all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente", le dichiarazioni e i documenti di cui all'articolo 2 ed i seguenti ulteriori documenti e informazioni:
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
4. Si da evidenza al mancato consenso agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2.
5. I dati e le dichiarazioni di cui all'articolo 2 e al comma 3 del presente articolo, sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti. Sono fatte salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma, le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
6. In sede di prima applicazione, i dati e le dichiarazioni di cui all'articolo 2 comma 3 sono pubblicati entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 4

Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Il Segretario generale è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui al presente regolamento, il Segretario generale invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'articolo 47 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, non si darà luogo all'applicazione di alcuna sanzione.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario generale, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, provvede a contestare l'inadempienza all'interessato, che avrà la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla notifica.
5. Laddove entro 60 giorni dalla notifica della contestazione non si accerti l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, il Segretario generale trasmette il verbale di accertamento al Prefetto, per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.
6. Il provvedimento di applicazione della sanzione è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia entro 15 giorni dalla sua adozione.
7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a partire dalla data di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e comunque, se precedente, dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.